

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2691)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 gennaio 1968 (V. Stampato n. 4682)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**col Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

**e col Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 gennaio 1968*

**Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di ammissibilità  
a contributo di opere igienico-sanitarie di varia natura**

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico*

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dai seguenti:

« A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150.000.000 per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi a contributo.

Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire 150.000.000 è elevato a lire 300.000.000 quando trattasi di mattatoi a servizio di più comuni, i quali debbono procedere, in tal caso, alla costituzione di apposito consorzio.

Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera ».